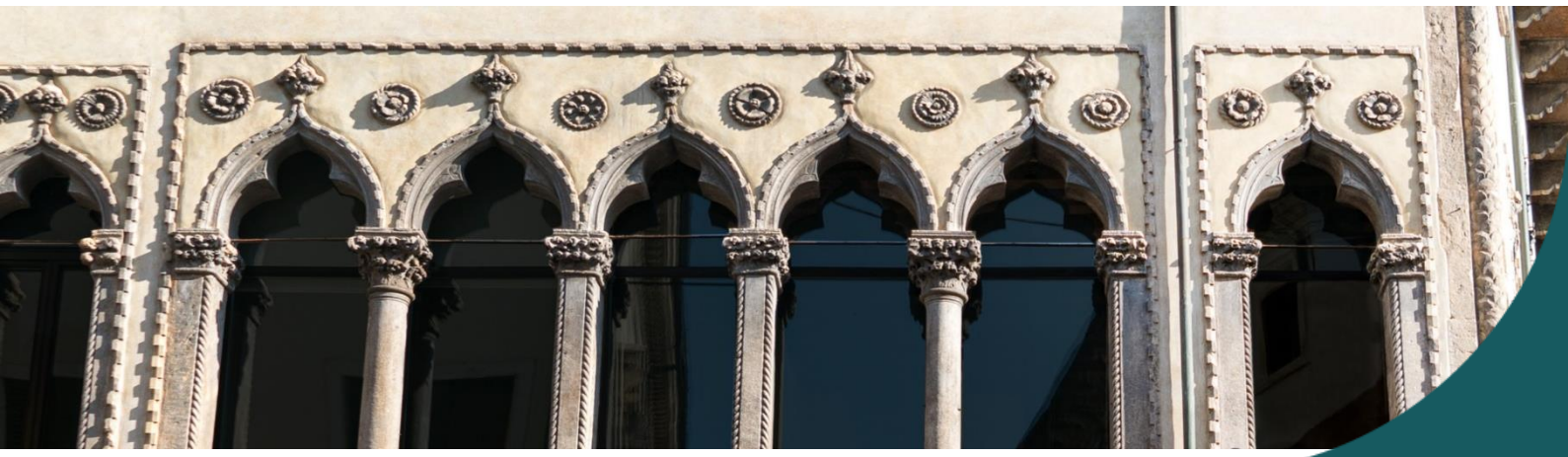
ENDEVO

ADVISORY FIRM



Circolare Informativa 2

Accounting, Tax & Legal

Gennaio 2025

Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024)

Novità riferibili a persone fisiche, lavoratori autonomi e ditte individuali

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.

Nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale di rilevanza per le persone fisiche, lavoratori autonomi e ditte individuali.

1. RIFORMA IRPEF 2024

(ART. 1 L. 207/2024 commi 1 e 2)

Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF previste per il periodo d'imposta 2024.

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

A decorrere dal periodo d'imposta 2025, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, già introdotta per il periodo di imposta 2024, modificando quindi l'art. 11 del TUIR.

Di seguito viene illustrata l'articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF a regime a confronto con la struttura precedente al periodo di imposta 2024:

Ante 2024		2024 e successivi	
fascia di reddito	Aliquota	fascia di reddito	Aliquota
0-15.000	23%	0-28.000	23%
15.001 - 28.000	25%		
28.001 - 50.000	35%	28.001 - 50.000	35%
>50.000	43%	>50.000	43%

La modifica riguarda l'accorpamento delle prime due fasce di reddito in una sola a cui consegue, per redditi superiori a 15.000 euro, un risparmio fiscale massimo dell'imposta lorda pari a 260,00 euro.

Detrazione d'imposta per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d'imposta 2024.

Trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo della retribuzione, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75,00 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.

2. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

(ART. 1 L. 207/2024 commi da 4 a 9)

La norma prevede misure per i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR) per la riduzione del cuneo fiscale che – rispetto all'esonero della quota IVS previsto per gli anni 2022, 2023 e 2024 – si baserà sul riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di:

- un bonus per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

- un'ulteriore detrazione per chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

Bonus per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro

Il bonus è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione per i lavoratori con reddito complessivo tra 20.000,01 e 40.000 euro

L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Modalità di riconoscimento

Il bonus e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.

In sede di conguaglio, i sostituti d'imposta:

- verificano la spettanza del bonus e dell'ulteriore detrazione;
- provvedono al recupero del bonus o dell'ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti.

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:

- dell'art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero);
- dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
- dell'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati).

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

3. MODIFICA ALLE DETRAZIONI FISCALI PER REDDITI SUPERIORI A 75.000 EURO

(ART. 1 L. 207/2024 comma 10)

Con l'inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto il riordino delle detrazioni per oneri mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Ambito soggettivo

Le novità si applicano:

- alle sole persone fisiche,

- con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Ambito oggettivo

Le novità recate dall'art. 16-ter del TUIR riguardano gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dall'1.1.2025, salvo alcune eccezioni.

Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.

Oneri esclusi

Ai sensi dell'art. 16-ter co. 4 del TUIR, non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR:

- le spese sanitarie agevolate;
- le somme investite nelle start up innovative;
- le somme investite nelle PMI innovative.

Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, inoltre:

- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale;
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. ecobonus, ecc.).

Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024

Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente;
- i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus);
- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo base di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo base è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 euro o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Parametrazione con redditi superiori a 120.000 euro

In questo quadro che riguarda le spese sostenute dall'1.1.2025, permane anche la parametrazione introdotta dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR a decorrere dall'anno 2020 che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000.

4. MODIFICA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

(ART. 1 L. 207/2024 comma 11)

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Mediante la modifica della lett. c) dell'art. 12 co. 1 del TUIR, viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età massima. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.

Resta inoltre confermato:

- l'importo della detrazione spettante, pari a 950 euro per ciascun figlio, da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti e al reddito complessivo del contribuente;
- che la detrazione d'imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Mediante la modifica della lett. d) dell'art. 12 co. 1 del TUIR, viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente (cioè genitore o nonno) che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell'art. 433 c.c. ma che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Resta confermato l'importo della detrazione spettante, pari a 750 euro, applicabile a ciascun ascendente che conviva con il contribuente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione e da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti.

5. REGIME FORFETARIO – CAUSA DI ESCLUSIONE

(ART. 1 L. 207/2024 comma 12)

L'art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 rende inapplicabile il regime forfetario se, nell'anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Per il solo 2025, il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati viene incrementato a 35.000,00 euro.

6. CRIPTO-ATTIVITA' – NOVITA' SUL REGIME DI TASSAZIONE

(ART. 1 L. 207/2024 commi da 24 a 29)

Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività.

Nuova aliquota del 33%

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto- attività, comunque denominate, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all'1.1.2025 (l'affrancamento del 2023 prevedeva un'aliquota del 14%). Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l'affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare ciascuna cripto-attività posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione

doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per i soggetti che procedono all'affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all'1.1.2025, assoggettato a tali fini all'imposta sostitutiva del 18%.

Ai fini del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva deve essere versata **in un'unica soluzione, entro il 30.11.2025**, o in alternativa in un **massimo di tre rate annuali di pari importo**, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

7. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI A REGIME

(ART. 1 L. 207/2024 comma 30)

Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Nuova aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva

Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.

Participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti

Si segnala che viene prevista anche l'introduzione di un nuovo co. 7-bis nell'art. 5 della L. 448/2001, secondo il quale la disciplina della rivalutazione non si applica ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 68 co. 2-bis del TUIR, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, privi di stabile

organizzazione nel territorio dello Stato. Pertanto, il regime agevolato non sarà compatibile con la c.d. participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti

8. ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

(ART. 1 L. 207/2024 comma 37)

Sono stati riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le agevolazioni previste dall'art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208.

Termine di esercizio dell'opzione

L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2025.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Versamento delle imposte sostitutive

Le imprese interessate sono tenute a versare l'imposta sostitutiva dovuta:

- per il 60% entro il 30.11.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

9. RECUPERO EDILIZIO – MODIFICA DELLE DETRAZIONI

(ART. 1 L. 207/2024 commi 54 e 55 lett b) punti 1) e 3))

In relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, è stabilito che l'aliquota ridotta del 30% (in luogo di quella a regime del 36% nel limite massimo di spesa agevolata di 48.000 euro) si applica già per le spese sostenute dall'1.1.2025 (e fino al 31.12.2033).

Periodo transitorio

Viene introdotto un regime transitorio che prevede per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità ad abitazione principale:

- l'aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- l'aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, invece, il regime transitorio prevede, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare:

- l'aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
- l'aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%

Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall'1.1.2025 non godono dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Bonus Mobili

Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. bonus mobili, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, nella misura del 50% entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro.

10. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (SISMABONUS) – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS) - SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2025 – ALIQUOTE

(ART. 1 L. 207/2024 comma 55 lett a) e lett b) punto 2))

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. sismabonus), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. sismabonus acquisti), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall'1.1.2025 non godono nemmeno dell'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

11. SUPERBONUS

(ART. 1 L. 207/2024 comma 56)

Viene consentito di suddividere in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L'opzione di spalmatura decennale è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Detta dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

12. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI PAGAMENTI ELETTRONICI

(ART. 1 L. 207/2024 commi da 74 a 77)

Con finalità di contrasto all'evasione fiscale, viene modificato l'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015

prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall'altro viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici.

La misura punta a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra scontrini elettronici emessi e incassi rilevati.

Regime sanzionatorio

Vengono adeguate le disposizioni sanzionatorie stabilendo che:

- la sanzione pari a 100,00 euro prevista dal citato co. 2-quinquies per l'omessa o incompleta trasmissione dei corrispettivi, nei casi in cui queste non incidano sulle liquidazioni periodiche, si applica anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2 co. 3 del D.Lgs 127/2015;
- la sanzione da 1.000,00 a 4.000,00 euro, prevista dal richiamato co. 5 per l'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, si applica anche nei casi di mancato collegamento, agli stessi, dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici.

Per quanto concerne le sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, viene stabilito che:

- le sanzioni previste dal co. 2, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- le sanzioni previste dal richiamato co. 3 per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Decorrenza

I nuovi obblighi, nonché le relative disposizioni sanzionatorie, si applicano dall'1.1.2026.

13. INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) IN DICHIARAZIONE FISCALE E CERTIFICAZIONE UNICA

(ART. 1 L. 207/2024 comma 78)

Viene previsto che il Codice identificativo nazionale (CIN) debba essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.

Codice identificativo nazione delle locazioni brevi e turistiche

Si ricorda che il CIN è il codice identificativo nazione di cui, a norma dell'art. 13-ter del DL 145/2023 (conv. L. 191/2023), devono obbligatoriamente dotarsi:

- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017;
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Inoltre, viene previsto che il CIN dovrà essere indicato nella comunicazione che, a norma dell'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, gli intermediari e gestori di portali telematici che intervengono nella stipula di contratti di locazione breve devono inviare entro il 30 giugno di ogni

anno, includendovi i dati delle locazioni brevi stipulate per il loro tramite.

Comunicazione dei dati sui controlli

I risultati dei controlli realizzati dai Comuni in cui si trovano le strutture e le abitazioni locate, sul rispetto delle nuove norme in tema di CIN, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

14. OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA

(ART. 1 L. 207/2024 commi da 81 a 83)

Spese di trasferta per i professionisti

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili (ai fini del reddito d'impresa/lavoro autonomo e dell'IRAP) se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità dettati dall'art. 54-septies co. 1 - 5 del TUIR.

Decorrenza

La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

15. BONUS ELETTRODOMESTICI

(ART. 1 L. 207/2024 comma 107 e 108)

Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:

- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;
- comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Disposizioni attuative

Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

16. FONDO GARANZIA PRIMA CASA

(ART. 1 L. 207/2024 comma 114)

Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l'operatività.

Riduzione della platea di beneficiari della garanzia ordinaria del Fondo

Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di:

- giovani coppie;
- famiglie monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- giovani under 36.

Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura.

Proroga della disciplina speciale di accesso al Fondo

È prorogato al 31.12.2027 il regime speciale di operatività del Fondo di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all'80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani under 36.

L'accesso al Fondo all'80% è subordinato alla duplice condizione che:

- ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose

Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027:

- continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;
- per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del'80%, dell'85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

17. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

(ART. 1 L. 207/2024 comma 116)

L'art. 1 co. 116 della legge di bilancio 2025 porta a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la ex prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare a norma della Nota II-bis all'art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.

Agevolazione prima casa

L'agevolazione prima casa (come disciplinata dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e richiamata, in campo IVA dal n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l'atto risulti imponibile o meno a IVA):

- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000,00 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro l'una (ex art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.

Condizioni agevolative di prima casa

Tra le condizioni agevolative necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una (lett. c) richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto dichiari di non essere titolare, neppure per quote,

anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta (co. 4-bis della Nota II-bis) una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto.

Termine esteso a 2 anni

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall'1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno di tempo), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Decadenza

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

18. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER NUOVI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI INPS

(ART. 1 L. 207/2024 comma 186)

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ambito soggettivo

L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.

Durata

L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Accredito contributivo

Per l'accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Un cordiale saluto

ENDEVO ADVISORY FIRM